

Statuto

Approvato con delibera consiliare N. 146 del 18 dicembre 2000 Esecutivo in data 23 febbraio 2001.

TITOLO I

Principi fondamentali

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune di Castel San Pietro Terme, ente locale autonomo, rappresenta la comunità insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, culturale ed economico.

2. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione valorizzando e sostenendo anche le proposte della società civile nelle sue diverse articolazioni.

4. Riconosce e valorizza le libere forme associative; promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini; attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini statutarî, istituzionali e dei programmi e con l'organizzazione e la gestione dei servizi. Assicura la più ampia informazione sulla propria attività, garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini e delle loro associazioni. Garantisce l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e di ogni altra associazione costituita a fini sociali, culturali e civici senza scopo di lucro.

5. Promuove e aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con altri Paesi, anche al fine di cooperare alla realizzazione di una Unione Europea più ampia, forte e coesa e di superare le barriere tra

popoli e culture.

6. L'organizzazione della struttura è diretta a realizzare l'efficacia e l'efficienza degli uffici e dei servizi e la trasparenza dell'azione amministrativa e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli gestionali.

7. Il Comune assume come proprio metodo la programmazione; concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 2

Principi fondamentali

1. Il Comune è un Ente democratico che si ispira ai principi della pace, della solidarietà e della libera convivenza ed informa le proprie azioni al principio della sussidiarietà.

2. S'impegna, inoltre, a uniformarsi ai seguenti criteri e principi:

- a) il riconoscimento del valore della vita dell'essere umano in ogni sua fase con la promozione di tutte le possibili iniziative atte ad esprimergli concreta solidarietà, senza distinzione di condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, razza, religione, sesso ed età;
- b) l'ordinata convivenza sociale nei suoi aspetti di giustizia, solidarietà e tolleranza;
- c) la tutela e la valorizzazione della famiglia come prima componente del tessuto sociale;
- d) l'attuazione delle pari opportunità fra uomo e donna dal punto di vista giuridico, sociale ed economico;
- e) la promozione di uno sviluppo sostenibile capace di preservare per le generazioni future le risorse affidate alla custodia della generazione presente;
- f) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito con particolare attenzione per le zone con caratteristiche montane;
- g) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione;
- h) la promozione dei valori sociali di cui la comunità è espressione, la tutela della salute della persona e lo sviluppo di un sistema integrato di sicurezza sociale, tale da affrontare situazioni di disagio ed emarginazione con particolare riguardo ai minori, ai portatori di handicap e agli anziani, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato;
- i) la difesa della libertà dell'educazione, dell'arte e della scienza, qualora non in contrasto con i principi dello Statuto e delle leggi vigenti;

- l) la promozione del diritto allo studio, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità con la legge, valorizzando le iniziative tese a sostenere la pluralità di offerta formativa e la libertà di scelta educativa nello spirito della Costituzione;
- m) la valorizzazione della vocazione turistica e delle caratteristiche idro-termali del territorio;
- n) lo sviluppo delle attività sportive e ricreative e del tempo libero, anche nelle sue forme spontanee, quale mezzo di coesione, di crescita e di aggregazione sociale;
- o) la conservazione e lo sviluppo di tutto il territorio del Comune per valorizzare le proprie tradizioni storiche e culturali.

Art. 3

Sede, Territorio, Stemma e Gonfalone

1. La sede del Comune è nel Capoluogo. Le adunanze del Consiglio si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e/o per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

2. Il territorio del Comune è quello definito dalla legislazione vigente.

3. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone descritti di seguito:

Stemma: di nero al leone rivolto d'oro, lampassato di rosso, posto sopra pianura erbosa di verde, sostenente un'asta al naturale, sormontata da freccia dorata, con lista bifida d'argento, svolazzante da sinistra a destra e caricata della leggenda: "LIBERTAS" di rosso. Lo scudo sarà fregiato dalla corona di Città.

Gonfalone: drappo partito, di giallo e di rosso – colori distintivi del Comune - riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Castel San Pietro Terme. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

5. L'uso e la riproduzione dei simboli di cui al comma 3 sono soggetti ad autorizzazione della Giunta comunale.

Art. 4

Funzioni

1. E' attribuita al Comune, nell'ambito della propria autonomia, la generalità delle funzioni amministrative non riservate dalla legge ad altri soggetti.

2. Il Comune svolge le funzioni amministrative conferitegli entro ambiti ottimali di esercizio, in base a criteri di legge, attuando anche forme di decentramento e cooperazione con altri Comuni ed Enti.

Art. 5

Compiti del Comune

per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidategli dalla legge, secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

2. Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale Ufficiale del Governo.

TITOLO II

Organi del Comune

Art. 6

Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

Art. 7

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità.

2. E' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed è composto dal Sindaco e dai

Consiglieri assegnati al Comune. Gode di autonomia organizzativa e funzionale.

3. L'elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento per il Funzionamento del Consiglio.

5. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 8

Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio comunale ed il Regolamento del Consiglio ne determina le competenze e i poteri.

2. Salve diverse disposizioni di legge, il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente eletto dall'assemblea.

3. Il Presidente del Consiglio comunale è coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

5. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene immediatamente dopo la convalida degli eletti.

6. Il Vice Presidente è eletto coi voti favorevoli della maggioranza dei votanti, con votazione separata a seguire dopo l'elezione del Presidente.

7. Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica per la durata del Consiglio comunale.

8. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori del Consiglio. Il Presidente del Consiglio garantisce un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte all'esame e approvazione del Consiglio.

9. Per l'esercizio delle sue funzioni il Presidente si avvale del Segretario generale e degli uffici della Segreteria comunale, qualora il Regolamento non preveda l'istituzione di un apposito ufficio di Segreteria di Presidenza del Consiglio.

Art. 9**Competenze del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale ha competenza per gli atti fondamentali demandatigli dalla legge.
2. Gli atti fondamentali del Consiglio comunale devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
3. Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche di mandato secondo le modalità previste al successivo art. 14 – comma 2.
4. Il Consiglio comunale può adottare, altresì, ordini del giorno in merito a questioni di interesse della comunità locale o anche di particolare interesse nazionale ed internazionale che investano problemi di carattere generale.

Art. 10**Consiglieri**

1. Il Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità locale ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato. Non può essere chiamato a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle proprie funzioni, tranne che per le responsabilità previste dalla legge.
Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina il diritto di informazione e di accesso dei Consiglieri agli atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, interrogazione a risposta immediata, che esercitano nelle forme previste dal regolamento.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
5. I Capigruppo consiliari e il Presidente del Consiglio costituiscono la Conferenza dei Capigruppo. Questa ha funzioni di raccordo tra l'attività istituzionale del Consiglio e quella della Giunta. Ai lavori della Conferenza dei Capigruppo partecipa di norma il Sindaco o un Assessore da lui delegato.
6. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte in quanto Consiglieri.
7. I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati

decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio acquisisce dal Consigliere interessato eventuali elementi giustificativi. Il Consiglio comunale nella prima seduta utile esamina e infine delibera tenuto conto delle cause giustificative presentate.

8. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

9. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

10. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

11. Le cause di incompatibilità con la carica di Consigliere sono contestate al Consiglio da uno o più Consiglieri e dichiarate dal Consiglio stesso nei modi previsti dalla legge.

12. I Consiglieri comunali non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune e presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune stesso.

13. Gli altri casi di ineleggibilità o incompatibilità sono disciplinati dalla legge.

14. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 11

Funzionamento del Consiglio

1. L'attività del Consiglio è disciplinata dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Regolamento si uniforma ai seguenti principi:

- garantire al Consiglio l'autonomia funzionale ed organizzativa prevista dalla legge;

- stabilire, per la validità delle sedute, un numero di Consiglieri non inferiore alla metà più uno dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, computando a tal fine il Sindaco;
- assicurare adeguata e preventiva informazione ai singoli Consiglieri sulle questioni da sottoporre al Consiglio;
- attribuire alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o garanzia.

Art. 12

Commissioni consiliari

1. Il Regolamento per l'esercizio delle funzioni del Consiglio comunale determina il numero e le competenze delle Commissioni Consiliari permanenti.

2. La istituzione di Commissioni temporanee di indagine, di controllo, di garanzia avviene con deliberazione del Consiglio. Dette Commissioni sono istituite in relazione a questioni di particolare criticità.

3. Le Commissioni sono composte con criterio proporzionale in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari come costituiti ai sensi dell'art. 10 -comma 4 - del presente Statuto.

4. Il Consiglio può affidare alle Commissioni permanenti o alle Commissioni speciali appositamente costituite compiti di indagine e di studio ovvero di redazione di proposte articolate per particolari materie che comunque interessino la Comunità locale.

5. Ciascun Consigliere può assistere, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni.

6. I componenti della Giunta hanno il diritto e, se richiesto, il dovere di partecipare alle sedute delle commissioni.

7. Le Commissioni consiliari, permanenti o speciali, possono disporre l'audizione dei dirigenti o dei funzionari del Comune, delle Aziende e delle Istituzioni, nonché di esperti o di rappresentanti di associazioni, enti, organizzazioni di volontariato e comunque delle espressioni rappresentative della comunità locale.

8. Il Regolamento di cui al primo comma disciplina, altresì, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regolando le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

9. Nella nomina delle Commissioni di cui al presente articolo dovrà tenersi conto, per quanto possibile, della rappresentanza di entrambi i sessi secondo il principio delle pari opportunità.

Art. 13**Il Consigliere anziano**

1. Il Consigliere anziano presiede le sedute del Consiglio comunale fino alla nomina del Presidente del Consiglio e, successivamente alla nomina, in tutti i casi di assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vice-Presidente.

Articolo 14**Linee programmatiche di mandato.**

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Il Consiglio comunale, nella seduta in cui approva il bilancio, verifica l'attuazione delle linee programmatiche di mandato confermandole o apportandovi adeguamenti sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 15**Il Sindaco**

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta l'Ente ed è Ufficiale di Governo. Si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, degli uffici e dei servizi del Comune.

2. Il Sindaco, al momento dell'insediamento, presta giuramento davanti al Consiglio comunale.

3. Svolge le sue funzioni ordinarie sino alla proclamazione del nuovo Sindaco.

4. Quale capo dell'Amministrazione comunale ne è organo responsabile. Sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi e alle verifiche di risultato; impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali; provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali; dirige le attività della Giunta.

5. Il Sindaco è garante dell'integrità territoriale del Comune, dei suoi valori, dei beni ambientali, paesaggistici, storici, artistici e culturali.

6. Il Sindaco:

- a) richiede al Presidente di convocare il Consiglio comunale inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti;
- b) presiede, convoca la Giunta e ne fissa l'ordine del giorno;
- c) cura l'attuazione delle linee programmatiche di mandato ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto;
- d) provvede alle nomine, alle designazioni ed alle revoche dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nei termini ed ai sensi della vigente normativa;
- e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base alle modalità ed ai criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
- h) adotta provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie e nei casi previsti dalla legge;
- i) rappresenta il Comune nell'assemblea dei Consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi; egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato;
- l) promuove la conclusione di accordi di programma e svolge gli altri compiti ad essi connessi;
- m) indice le Conferenze dei servizi previste dall'articolo 14 della legge 7/8/1990, n. 241;
- n) convoca i comizi per i referendum previsti dalla legge.

7. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, considerando i bisogni della propria comunità.

8. Esercita, altresì, funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 16

Rappresentanza legale dell'ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune.
2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile ai dirigenti in base a delega rilasciata dal Sindaco.
3. Il dirigente delegato adotta il provvedimento di costituzione in giudizio.

Art. 17

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. Le dimissioni, presentate dal Sindaco al Consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione.

Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco anche nel caso di sospensione di diritto dalla carica ai sensi di legge.

Art. 18

Il Vicesindaco

1. Nell'ambito degli Assessori il Sindaco nomina un Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento, anche quale ufficiale di Governo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione di cui al comma 3 del precedente art. 17.

3. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco si segue l'ordine degli Assessori, secondo l'elenco contenuto nell'atto di nomina.

4. Se il Vicesindaco è cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco nomina il sostituto, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 19

Nomina degli Assessori

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al

Consiglio nella prima seduta utile.

2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge e dal presente Statuto; non possono comunque far parte della Giunta comunale coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela o affinità fino al terzo grado di affiliazione e i coniugi.

Questi ultimi soggetti non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

3. Agli Assessori comunali nonché al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

4. La Giunta svolge le sue funzioni, rimanendo in carica, fino alla proclamazione del nuovo Sindaco.

Art. 20

Composizione e funzionamento della Giunta.

1 La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sette Assessori.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti il Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere

3. Gli Assessori ed il Sindaco non devono essere in condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

4. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità.

5. La Giunta è convocata dal Sindaco. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

6. La Giunta delibera a maggioranza dei voti. Le sue riunioni non sono pubbliche, salvo deliberazione della Giunta stessa.

Art. 21

Cessazione dalla carica degli Assessori

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate in forma scritta al Sindaco, il quale le acquisisce immediatamente al Protocollo dell'Ente e ne dà comunicazione al Consiglio comunale alla prima adunanza successiva; esse hanno effetto dal momento della loro presentazione, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

2. L'Assessore può essere revocato dal Sindaco, dandone comunicazione motivata al Consiglio comunale.

3. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge nonché quando, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta.

4. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, dichiarati decaduti, revocati o comunque impediti all'ufficio per ogni altra causa provvede il Sindaco, ai sensi di legge, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile successiva alla nomina.

Art. 22

Mozione di Sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tale fine il Sindaco.

4. Essa viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. Se la mozione di sfiducia viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 23

Competenza della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio. Predisponde i programmi di attività e tutti i provvedimenti da sottoporre all'esame del Consiglio.

Compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento. Predisponde i programmi di attività da sottoporre all'esame del Consiglio.

Verifica l'andamento della gestione. Attiva le analisi economico-finanziarie idonee a perseguirne

l'economicità.

In sede di approvazione del rendiconto, riferisce annualmente al Consiglio sul proprio operato e svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio stesso.

2. In particolare compete alla Giunta Comunale:

a) predisporre i progetti di bilancio annuale e pluriennale e del rendiconto;

b) approvare il P.E.G. su proposta del Direttore generale se nominato;

c) adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio di competenza consiliare;

d) adottare il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

e) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;

f) deliberare gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, nonché le procedure ablativo, previsti nel bilancio di previsione o in altri atti di indirizzo adottati dal Consiglio;

g) deliberare le locazioni attive e passive di immobili;

h) approvare i progetti preliminari e definitivi di lavori ed opere pubbliche.

3. La Giunta può sottoporre le proprie deliberazioni e ogni altra deliberazione dell'ente al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo.

Art. 24

Obbligo di astensione

1. Il Sindaco e i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti ed affini fino al quarto grado.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. L'obbligo di astensione si applica anche al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, al Vice Segretario e ai funzionari in rapporto alle loro competenze.

TITOLO III
Decentramento, Partecipazione
e Difensore Civico

Art. 25

Consulte territoriali

1. Le Consulte territoriali sono istituite con deliberazione del Consiglio comunale.
2. Sono organismi di partecipazione all'azione amministrativa con funzioni di iniziativa, consultive e di vigilanza sull'andamento dei servizi e delle attività decentrate dell'Amministrazione.
3. Il Regolamento comunale per le Consulte territoriali ne disciplina il numero, le modalità ed i requisiti per le nomine dei componenti, il funzionamento degli organi.

Art. 26

Principio della partecipazione

1. Il Comune riconosce, promuove e garantisce il diritto di tutti i cittadini, anche appartenenti all'Unione europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti, singoli e associati, a concorrere, nei modi stabiliti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dalla Amministrazione locale.
2. Il Comune assicura il diritto a partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, garantendo l'accesso agli atti dell'ente e un'informazione completa sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.
3. Il Comune assicura, altresì, in conformità alla legge e tramite apposito Regolamento forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini europei e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 27

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune promuove la costituzione del Consiglio comunale dei ragazzi al fine di favorirne la

conoscenza delle istituzioni democratiche, la partecipazione, la responsabilizzazione e l'impegno civile attraverso il pieno coinvolgimento sulle scelte che li riguardano.

2. L'elezione del Consiglio avviene seguendo le modalità previste nello specifico regolamento e prevede il coinvolgimento di tutte le scuole pubbliche e private che operano sul territorio.

3. Il Consiglio comunale dei ragazzi ed il Sindaco dei ragazzi hanno funzioni propositive, consultive e di controllo, da esercitarsi nei termini previsti dal regolamento sulle loro attribuzioni, relativamente agli atti riguardanti le materie demandate alla loro competenza.

4. Il Comune assicura al Consiglio comunale dei ragazzi i mezzi e le strutture per il suo funzionamento.

Art. 28

Forme associative

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative senza scopo di lucro e le organizzazioni di volontariato, quando queste svolgono attività che rientrino nelle finalità dell'ente o negli interessi generali dello stesso anche attraverso contributi e supporto logistico. Tali associazioni e organizzazioni, pur nella loro autonomia, sono tenute a rendere conto annualmente al Comune dell'impiego di detti contributi e del supporto logistico ricevuto in base al principio di sussidiarietà.

2. Le forme di sostegno testé menzionate sono destinate ad Associazioni e altre forme associative senza fini di lucro che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito albo tenuto dall'Amministrazione.

3. L'Associazione, allo scopo di ottenere l'iscrizione nell'apposito albo, deve presentare istanza indirizzata al Sindaco secondo le modalità previste dall'ente.

4. Annualmente la Giunta comunale rende pubblico, nelle forme più adeguate a una diffusa informazione, l'elenco di tutte le Associazioni e forme associative che hanno beneficiato di contributi economici o di strutture, beni e servizi comunali.

5. Il Comune può promuovere ed istituire la Consulta delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale.

Art. 29

Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di presentare istanze, petizioni o proposte rivolte all'Amministrazione comunale, dirette a promuovere interventi, su materie di competenza comunale, per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Alle istanze, petizioni o proposte deve essere data risposta scritta da parte dell'organo competente, entro quarantacinque giorni dalla presentazione, indicando espressamente le determinazioni assunte e le ragioni che la motivano.

Art. 30

Consultazione popolare

1. Il Comune può consultare la popolazione residente, parte di essa o categorie interessate attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e, in ipotesi determinate, sondaggi d'opinione.

2. La consultazione può essere promossa dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale, da un numero di cittadini residenti non inferiore a cinquecento e da due terzi delle Associazioni e Organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito Albo comunale.

3. Il Consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione, in apposita e pubblica seduta, entro trenta giorni dalla loro formale acquisizione.

4. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate, debbono rendere esplicito il costo presunto.

5. Possono essere presentate, altresì, al Sindaco proposte, in forma di deliberazione, su argomenti di competenza del Consiglio comunale purché sottoscritte da almeno cinquecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune

Ricevuta la proposta il Sindaco informa il Presidente del Consiglio comunale il quale la sottopone allo stesso entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

Art. 31

Referendum

1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che riguardano materie di

competenza locale, è consentito indire referendum.

2. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto comunale;
- b) Regolamento del Consiglio comunale;
- c) Indirizzi politico-amministrativi in materia di tributi locali e tariffe;
- d) Elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e, in generale, deliberazioni o questioni concernenti persone;
- e) Personale del Comune, delle Aziende speciali, delle Istituzioni;
- f) Materie sulle quali il Comune ha già instaurato rapporti contrattuali con terzi;
- g) Materie connesse alla tutela delle minoranze;
- h) Atti che, per legge, debbono essere adottati entro scadenze determinate e che lo svolgimento del referendum non consentirebbe di rispettare;
- i) Pareri a enti o organi terzi;
- j) Dislocazione di opere o infrastrutture, qualora la scelta comporti conflitti tra frazioni o parti del territorio o della popolazione;
- k) Opere, infrastrutture o servizi, qualora dal referendum derivi una maggiore spesa o una minore entrata nel periodo della pianificazione approvata;
- l) Medesimo oggetto sul quale è stato già espletato un referendum nel periodo antecedente fino a 3 anni.

3. Le modalità di indizione e svolgimento delle consultazioni referendarie sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 32

Diritti di accesso e di informazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce ai cittadini, singoli o associati, e a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti ed all'informazione sull'attività della Amministrazione comunale, dei suoi organismi strumentali, degli enti da essa dipendenti o a cui partecipa e dei concessionari di servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità fissate dal Regolamento.

2. A tal fine il Regolamento di cui al comma 1, fermo restando che in via di principio tutti gli atti formati o detenuti dall'Amministrazione comunale sono pubblici:

- a) individua i casi in cui l'accesso è escluso, differito o limitato, osservando il criterio che l'esclusione, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati e comunicati agli interessati in un termine non superiore a giorni dieci;
 - b) determina le modalità dell'accesso nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati al pagamento dei soli costi e devono avvenire in un termine non superiore a giorni dieci;
 - c) disciplina le misure volte a garantire l'informazione, a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti;
 - d) detta le misure organizzatorie e finanziarie idonee ad assicurare l'effettività dell'esercizio dell'accesso agli atti ed alle informazioni;
3. Il Comune, negli enti ed organismi associativi da esso dipendenti o a cui partecipa, si impegna a promuovere la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni.

Art. 33

Partecipazione ai procedimenti

1. Il Comune, nel quadro delle proprie attribuzioni, assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive, ai procedimenti amministrativi, secondo le forme previste dalle disposizioni di legge vigenti.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, i destinatari e gli interessati hanno diritto a:
 - a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti pertinenti all'emanazione dell'atto;
 - b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti disposti per verificare fatti rilevanti agli stessi fini;
 - c) presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
3. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.
4. Il Comune assicura, altresì, la partecipazione degli interessati e dei cittadini ai procedimenti di amministrazione giuridica generale, secondo le forme previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 34

Difensore civico

1. Il Consiglio comunale può istituire l'ufficio del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa del Comune, nonché delle aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

2. Il Difensore è eletto, tra i cittadini aventi i requisiti previsti dalla legge per la elezione a Consigliere comunale, a scrutinio segreto dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti. La designazione deve avvenire tra persone che diano garanzie di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio.

3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco, previo controllo degli stessi.

4. L'ufficio di Difensore civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di Consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, di membro del Comitato dei garanti delle Unità sanitarie locali, di membro di Consigli di amministrazione di Consorzi cui partecipi il Comune, di Presidente o componente del Comitato regionale di controllo o di sue sezioni, di Amministratori di imprese o Enti pubblici vincolati al Comune da contratti d'opera o da esso sovvenzionati e del Comitato dei Garanti per il Referendum, di Consulente legale, tecnico o amministrativo che presti abitualmente la propria opera al Comune o ad imprese od enti da esso controllati o sovvenzionati. Per la rimozione delle cause di incompatibilità, si applicano le procedure previste dalla legge per i Consiglieri comunali.

5. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto o per la durata indicata nella convenzione di cui al successivo comma 7. Può essere revocato dal Consiglio comunale con provvedimento motivato, a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

6. Il Consiglio comunale assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore civico. Ogni spesa relativa al funzionamento del suo ufficio è a carico del bilancio comunale.

7. L'ufficio del Difensore Civico può essere istituito anche in collaborazione con altri Comuni, con la Provincia sulla base di apposita convenzione da stipulare ai sensi di legge, nel rispetto delle norme del presente Statuto.

Art. 35

Poteri e funzioni

1. Il Difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela delle persone che siano lese nei loro

diritti o interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati direttamente dall'Amministrazione comunale, nonché dalle aziende e istituzioni da essa dipendenti.

2. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni su iniziativa d'ufficio o su istanza di cittadini, singoli o associati. Deve sempre fornire una motivata e tempestiva risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.

3. Il Difensore civico esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni comunali secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla vigente normativa.

4. Il Difensore civico invia annualmente al Consiglio comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta.

5. Al Difensore civico spetta una indennità di funzione il cui importo è determinato dal Consiglio comunale.

TITOLO IV

Finanza e Contabilità

Art. 36

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento di contabilità.

2. Il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

3. In conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

4. Il Comune irroga sanzioni amministrative per le contravvenzioni ai regolamenti comunali. L'entità delle sanzioni è stabilita nei regolamenti.

Art. 37

Sistema di bilancio

1. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione sono posti a base del processo di programmazione e controllo che guida le attività di reperimento ed uso delle risorse che, utilizzando ogni altro strumento utile a supportare le decisioni, è volto a conseguire il massimo dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità nella gestione delle attività e nella valorizzazione del patrimonio.

2. Nella predisposizione delle linee di indirizzo per la redazione del bilancio annuale e pluriennale l'ente persegue una politica di ottimizzazione del credito.

Art. 38

Principi generali di controllo

1. Nell'ambito della propria autonomia il Comune effettua:

- il controllo di gestione attraverso la verifica dell'attività amministrativa per ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
- il controllo strategico mediante la verifica dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Art. 39

Regolamento di contabilità

1. Il Regolamento di contabilità ha i contenuti e i caratteri previsti dalla legge e stabilisce i modi e le forme delle rilevazioni contabili e di ogni altra operazione economico-finanziaria necessaria ai fini della gestione.

2. In particolare il Regolamento tratta delle procedure di formazione del bilancio, di controllo sull'equilibrio finanziario, della gestione delle entrate e delle spese, della gestione del patrimonio e della tenuta degli inventari, dei rapporti con il tesoriere, dell'attività ispettiva e di vigilanza, del controllo di gestione e della revisione contabile.

TITOLO V

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Capo I

Organizzazione e Personale

Art. 40

Principi e criteri organizzativi

1. L'organizzazione del Comune, progettata in base alla natura delle funzioni svolte, alle caratteristiche dei servizi erogati e agli obiettivi perseguiti, prevede la separazione fra direzione politica e direzione amministrativa.

2. Gli organi di direzione politica adottano atti di indirizzo mediante i quali formulano gli obiettivi ed i programmi da realizzare, le strategie e le risorse da assegnare per il loro conseguimento, e valutano l'adeguatezza e la rispondenza dei risultati ottenuti dai funzionari competenti rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi fissati.

3. Gli organi di direzione amministrativa adottano atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria esercitando autonomi poteri strumentali, di spesa e di organizzazione delle risorse umane nell'ambito delle linee di indirizzo di cui al precedente comma 2.

4. L'organizzazione riconosce, prima di tutto, le parti della comunità cittadina che hanno esigenze comuni ed aggregabili, per le quali vengono create aree funzionali idonee a soddisfare tali esigenze, e si rinnova in base al mutare delle stesse.

5. Il rinnovamento dell'organizzazione è volto alla creazione di servizi ed al miglioramento della qualità di quelli esistenti per il conseguimento di sempre più elevati livelli di produttività nella risposta ai cittadini.

6. La gestione operativa deve realizzarsi attraverso l'affermazione dei seguenti criteri:

- a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi mediante il concorso coordinato ed integrato di tutta la struttura;
- b) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità all'interno dei servizi;
- c) definizione di livelli di responsabilità e autonomia del personale in relazione agli obiettivi assegnati;
- d) valorizzazione delle capacità, della creatività, dello spirito d'iniziativa e dell'impegno operativo di ciascun componente dell'organizzazione;
- e) monitoraggio ed analisi del grado di efficacia dell'attività svolta;
- f) accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione,

aggiornamento ed arricchimento professionale riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari;

- g) semplificazione delle procedure;
- h) comunicazione interna ed esterna;
- i) trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 41

Regolamento di organizzazione

1. Il Regolamento di organizzazione definisce le caratteristiche fondamentali della struttura organizzativa e dei meccanismi di funzionamento. In particolare tratta:

a) della definizione di attribuzioni e responsabilità di ciascuna struttura organizzativa (Aree, Unità Operative, Nuclei Omogenei di Attività);

b) della definizione delle funzioni del Segretario comunale, del Direttore generale, se nominato, dei responsabili di Area e di Unità Operativa, delle funzioni apicali e di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica;

c) dell'indicazione dei metodi, criteri e strumenti di gestione del personale, dei programmi e della loro valutazione.

2. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali, tutelando la libera organizzazione sindacale dei dipendenti. Stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme in vigore, assicurando l'applicazione dei principi e criteri di cui al precedente art. 40.

Art.42

Il Direttore generale

1. Il Sindaco può nominare un Direttore generale anche mediante apposita convenzione con altri Comuni, oppure conferendo le funzioni al Segretario generale.

L'incarico di Direttore generale può essere conferito anche al di fuori della dotazione organica e con contratto di diritto privato, secondo quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione.

Il Direttore generale può essere revocato dal Sindaco in qualsiasi momento previa deliberazione della Giunta comunale in ragione del mancato raggiungimento dei risultati concordati e/o del venir meno del rapporto fiduciario.

Art. 43

Incarichi dirigenziali e collaborazioni esterne

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può conferire incarichi dirigenziali, con contratto privato a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, nella misura stabilita dalla legge e dal Regolamento di organizzazione, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire.

Il Regolamento di Organizzazione definisce più dettagliatamente la durata, il compenso e le modalità di selezione.

2. Il Sindaco può conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità ad esperti di provata competenza per il perseguimento di specifici e particolari obiettivi determinati dai programmi dell'Amministrazione.

Le attività oggetto di dette collaborazioni, durata e modalità dell'incarico sono individuate nel Regolamento di organizzazione.

Capo II

Servizi pubblici locali

Art. 44

Servizi pubblici

1. L'erogazione di servizi alla collettività costituisce funzione primaria del Comune che ne caratterizza e qualifica l'identità di ente autonomo.

2. Per servizi si intendono complessi organici di azioni per la produzione di beni materiali o immateriali, ovvero per l'esercizio di attività o per la fornitura di prestazioni a finalità sociale o di promozione dello sviluppo civile ed economico, in risposta diretta o indiretta a bisogni ed esigenze individuali o collettive della comunità locale.

3. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla legge.

Art. 45

Modalità di gestione

1. Il Comune determina la modalità di gestione dei servizi pubblici secondo le forme previste dalle vigenti disposizioni di legge, tenendo presente:

- la rispondenza ai bisogni della collettività;
- la qualità del servizio;
- la partecipazione dei fruitori dei servizi alla gestione dei medesimi;
- la massima economicità.

2. Il Comune conserva la titolarità dei servizi qualunque sia la forma di gestione prescelta e la esercita attraverso:

- a) la potestà regolamentare e statutaria;
- b) le funzioni di indirizzo attinenti alla definizione delle strategie, degli obiettivi generali e specifici da perseguire;
- c) le funzioni di verifica e controllo attinenti sia agli atti fondamentali dell'ente gestore sia alla valutazione dei risultati, tanto in termini economico-finanziari che qualitativi.

TITOLO VI

Disposizioni Transitorie e Finali

Art. 46

Verifiche e revisione dello Statuto

1. Lo Statuto è soggetto a revisioni e adeguamenti secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 47

Efficacia dei regolamenti vigenti

1. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, mantengono la loro efficacia i Regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo Statuto.